



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI N. 1 LC MS MS (SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO UHPLC CON SISTEMA DI ARRICCHIMENTO ON LINE CON AUTOCAMPIONATORE) (LOTTO 1)

Intervento compreso nel PNC *“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”*
Progetto "P.3 – potenziamento dei monitoraggi nel contesto del cambiamento climatico – Focus risorsa idrica e difesa del suolo"

CIG 9719983FB4

CUP I83C22000640005

Indice

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara	4
Art. 2 - Norme regolatrici	4
Art. 3 - Oggetto	4
Art. 4 - Termine di esecuzione della fornitura	4
Art. 5 - Proprietà della strumentazione	5
Art. 6 - Importo contrattuale	5
Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	5
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 9 - Obblighi di riservatezza	6
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	6
Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	7
Art. 12 - Subappalto e subcontratti	7
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 14 - Garanzia definitiva	8
Art. 15 - Recesso	8
Art. 16 - Recesso per giusta causa	9
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	9
Art. 18 - Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati in tutto o in parte con PNC	9
Art. 19 - Penali	10
Art. 20 - Risoluzione	10
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa	11
Art. 22 - Fallimento del Fornitore o morte del titolare	12
Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico	12
Art. 24 - Verifica di conformità	13
Art. 25 - Fatturazione e pagamenti	13
Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore	14
Art. 27 - Clausola di revisione prezzi	15
Art. 28 - Cause di forza maggiore	15
Art. 29 - Elezioni di domicilio	16
Art. 30 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	16
Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore	16
Art. 32 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV	17
Art. 33 - Foro di competenza	17
Art. 34 - Forma del Contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione	18
Art. 35 - Rinvio	18

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito identificata semplicemente ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV;

e

Ab Sciex Srl, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-2083467, Codice Fiscale e P. IVA 06734220962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Montenapoleone,8, in persona del Procuratore Speciale **Francisco Guzman Torres**, in forza dei poteri allo stesso conferiti risultanti da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

1. con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 02/02/2023, è stata indetta una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in otto lotti, di strumentazione analitica da laboratorio con particolare riferimento alla risorsa idrica e difesa del suolo;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2023/S 061-181367 del 27/03/2023 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 Serie Speciale del 27/03/2023;
3. con Delibera del Direttore Generale n. 142 del 27/06/2023, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, in particolare la fornitura di n. 1 LC MS MS (*Spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con cromatografo liquido UHPLC con sistema di arricchimento on line con autocampionatore*) (lotto1) in favore di **Ab Sciex Srl**;
4. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett a), del Codice;
5. ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, sono stati effettuati in capo al Fornitore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, di idoneità e di capacità tecnico-professionale;
6. con nota protocollo **n PR_MIUTG_Ingresso_0231411 del 20/07/2023** sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D. Lgs. 159/2011 senza che siano pervenute le richieste informazioni, si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che l'Amministrazione risolve il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Fornitore successivamente alla sottoscrizione;
7. il Fornitore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, l'offerta tecnica ed economica, il capitolato tecnico e suoi allegati e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate nel capitolato tecnico e suoi allegati, nell'offerta tecnica ed economica del Fornitore per tutti gli aspetti migliorativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore;
 - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal D.L. n. 77/2021 come modificato dalla L. n. 108/2021;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio discrezionale di ARPAV, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un sistema LCMS equipaggiato con un cromatografo liquido UHPLC a marchio SHIMADZU modello LC40D X3, caratterizzato da una pompa binaria con miscelazione ad alta pressione, dotato di autocampionatore termostato, idoneo forno per termostatazione delle colonne, modulo per SPE online e analizzatore di massa ibrido a triplo quadrupolo / trappola ionica lineare a marchio SCIEX modello 7500 QTRAP.
2. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica del Fornitore.

Art. 4 - Termine di esecuzione della fornitura

1. Il termine di ultimazione della fornitura comprensiva del collaudo tecnico funzionale della strumentazione, è fissato in **120 giorni** naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto.
2. Il contratto si intende concluso al termine del periodo di assistenza tecnica in garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato (12 mesi).
3. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice e unilaterale dichiarazione di ARPAV che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 5 - Proprietà della strumentazione

1. ARPAV acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla data di sottoscrizione per approvazione del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 5 del capitolato.
2. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 6 - Importo contrattuale

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dal Fornitore con l'offerta economica, da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi di tutti gli oneri, le spese e i rischi inerenti le prestazioni contrattuali (trasporto, consegna, installazione, messa in funzione, collaudo dell'apparecchiatura, corso di formazione, assistenza tecnica in garanzia), nonché di ogni altro onere previsto nel capitolato.
2. Detti prezzi sono determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.
3. L'importo contrattuale per la realizzazione della fornitura (**lotto 1**) è determinato, IVA esclusa, in € 393.222,67 (Trecentonovantatremiladuecentoventidue,67).
4. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00.
5. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.
4. ARPAV, per lo scarico e carico dei materiali presso la propria sede, metterà a disposizione del Fornitore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.
5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Il Fornitore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo in particolare al trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 della citata normativa.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.
4. Il Fornitore viene individuato "Responsabile Esterno del trattamento" ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28 del GDPR. Allo scopo s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina, di cui al documento allegato e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni ivi contenute impartite dal Titolare del trattamento.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni causati a persone o beni, tanto del Fornitore quanto dell'ARPAV e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. A tal fine, il Fornitore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta, la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno Il Fornitore possa arrecare ad ARPAV, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 6.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
5. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 - Subappalto e subcontratti

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010 il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, il Fornitore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è: [REDACTED]

[REDACTED] e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 39.322,00 (in lettere Trentanovemilatrecentoventidue/00), resa da Intesa Sanpaolo Spa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia è vincolata fino alla conclusione del periodo di assistenza tecnica in garanzia e dovrà comunque avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del capitolato tecnico "Penali", ha diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, per l'80% dell'importo originario ad avvenuto pagamento della fattura previo nulla osta da parte del RUP, e per il restante 20% alla conclusione del servizio di assistenza tecnica in garanzia mediante consegna all'Istituto garante del Certificato di verifica della conformità attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Recesso

1. ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARPAV.
3. In caso di recesso dell'ARPAV, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo della fornitura/servizio non eseguita.

Art. 16 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura/servizio, ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive del Fornitore disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
5. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 9720140148 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.
6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati in tutto o in parte con PNC

1. Entro sei mesi dalla stipula del contratto, il Fornitore si impegna a consegnare ad ARPAV una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui all'art. 10, co. 1, lett. e, del capitolato "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla stipula del contratto, il Fornitore si impegna a consegnare ad ARPAV la **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico**

delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui all'art. 10, co. 1, lett. f, del capitolato "Penali".

3. Il Fornitore si impegna, qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in misura pari ad almeno tre unità, come previsto dall'art. 47, co. 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile;
 - una quota pari almeno al 30% di occupazione femminile.
4. Nel caso di cui al precedente co. 3, il Fornitore produce entro quindici giorni dalla conclusione del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e di genere. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 10, co. 1, lett. g, del capitolato "Penali".
5. Le relazioni e la dichiarazione di cui ai precedenti commi, dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.arpav.it, nei termini indicati.
6. Le relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno pubblicate, sul profilo di ARPAV, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

Art. 19 - Penali

1. Il Fornitore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del capitolato.
2. L'ammontare delle penali comunque inflitte, ai sensi dell'art. 50, co.4 della L. 108/2021, non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 21.

Art. 20 - Risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo, e di cui al comma 2, lettere a) e b);
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto.
2. ARPAV risolve il presente contratto qualora:
 - a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;

- c) nei confronti del Fornitore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, ARPAV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dal citato art. 80.
- 3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- 4. La risoluzione nei casi sopra citati comporta per il Fornitore soltanto il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
- 6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.
- 7. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

- 1. Le parti convengono con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) collaudo negativo di cui all'art. 5, co.4, del Capitolato, o mancato collaudo;
 - b) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita del 20% dell'importo contrattuale;
 - c) decorso infruttuoso dei termini massimi di applicazione della penale, di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) e b) del Capitolato;
 - d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero prestazioni di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;
 - e) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - f) impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 28 (Cause di forza maggiore). Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 28, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 21.

- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - h) violazione delle disposizioni previste dai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Obblighi di riservatezza (art. 9); Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 11); Subappalto e subcontratti (art.12); Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13); Garanzia definitiva (art. 14); Divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 17); Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati in tutto o in parte con PNC (art. 18); Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore (art. 26); Brevetti industriali e diritti d'autore (art. 31); Mancata osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPAV (art. 32);
2. Nei casi di cui al precedente co.1, lettere a), b), c) e d) la risoluzione può essere parziale limitatamente alla strumentazione oggetto di contestazione;
 3. ARPAV, qualora accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ARPAV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. In tutti i casi di cui al precedente comma, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
 5. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.

Art. 22 - Fallimento del Fornitore o morte del titolare

1. Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. (eventuale) In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, la dott.ssa Sara Coronaro [REDACTED]
2. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Responsabile tecnico individuato dal Fornitore che interagirà con ARPAV, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è il Sig. Carlo Lesma - [REDACTED]
4. L'eventuale sostituzione del Responsabile tecnico, causata da motivi di forza maggiore, dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 - Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che le prestazioni in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Si dovrà verificare che la fornitura e i servizi eseguiti siano stati conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato e dichiarate nell'offerta tecnica. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro.
3. La verifica finale sulla regolarità delle prestazioni rese, viene effettuata non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto di cui all'art. 4 co. 2 del presente contratto, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.
4. Il Certificato di verifica di conformità viene trasmesso al Fornitore che potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva.

Art. 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Ad avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale della strumentazione, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6, il Fornitore emette fattura riportante i prezzi unitari e complessivi offerti.
2. La fattura sarà recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e dovrà:
 - essere intestata ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
 - specificare il **CIG 9719983FB4 CUP I83C22000640005** (*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*) e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
3. La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment, dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
4. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

5. Il pagamento della fattura verrà effettuato, entro 30 giorni, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previa verifica di avvenuto positivo collaudo.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARPAV.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si impegna inoltre:
 - a) prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel Contratto, ivi compresi gli allegati;
 - b) garantire la continuità della fornitura/servizio assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate dall'Agenzia;
 - c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
 - f) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
8. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale del Fornitore e l'inosservanza di quanto stabilito nei precedenti articoli, costituiscono inadempienza contrattuale e comportano la risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 20. In tal caso ARPAV procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione del contratto compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 27 - Clausola di revisione prezzi

1. Trattandosi di fornitura i cui corrispettivi saranno pagati entro un arco temporale inferiore all'anno, non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 28 - Cause di forza maggiore

1. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi o circostanze quali guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni:
- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati "Eventi di Forza Maggiore" anche: (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente contratto, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto contratto fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del contratto e non evitabili con la dovuta diligenza.
5. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo all'art. 10 del capitolato e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 21.

6. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
7. Qualora gli Eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli Eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
8. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli Eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione.
9. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
10. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21.
11. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera f.

Art. 29 - Elezioni di domicilio

1. Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il proprio domicilio presso la sede di Via Montenapoleone, 8 20121 Milano
2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:
ARPAV: acquisti@pec.arpav.it
Fornitore: sciex@legalmail.com al quale saranno notificati tutti gli atti relativi al contratto.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 30 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

1. Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis e 3 ter del D. Lgs. n.81/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte del Fornitore.
2. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.
3. ARPAV si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 32 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 2/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021.
2. Pertanto il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato DPR, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di ARPAV. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.
3. Il Fornitore si impegna pertanto a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

Art. 33 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 34 - Forma del Contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Codice.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Il Fornitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, mediante avviso di pagamento rilasciato dal sistema PagoPA,

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV

Per il Fornitore

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Loris Tomiato
06.09.2023 16:32:05
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
FRANCISCO GUZMAN
Data: 13/09/2023 15:47:54